



COMUNE DI BREMBATE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOCIALE

Indice:

- Art. 1 Istituzione e finalità del servizio
- Art. 2 Modalità di gestione del servizio
- Art. 3 Ammissione delle persone al servizio
- Art. 4 Partecipazione alla spesa del trasporto
- Art. 5 Norme finali e transitorie

Tabella n. 1

Approvato con deliberazione
CC n. 59 del 26 giugno 2001

Art. 1 - Istituzione e finalità del servizio

1. Il Comune di Brembate istituisce un servizio per il trasporto sociale rivolto prevalentemente a persone disabili, anziane, adulti o minori che hanno necessità di fruire di servizi per i quali debbono utilizzare un mezzo di trasporto, ma che, per le loro condizioni psico-fisiche, per mancanza di mezzi propri, di familiari residenti sul territorio o per modalità, ubicazione o orari, non possono utilizzare i normali mezzi pubblici di linea.

2. In particolare tale servizio di trasporto è rivolto alle predette categorie per fruire di:

- terapie riabilitative;
- dialisi;
- cure sanitarie;
- frequenza scuola dell'obbligo;
- servizi per la cura della propria persona;
- attività istituite o patrocinate dal Comune;
- partecipazione a manifestazioni di carattere socializzante;
- necessità proprie del soggetto di particolare rilevanza personale.

Art. 2 - Modalità di gestione del servizio

1. Per l'esercizio del trasporto in questione il Comune utilizza di norma gli automezzi in dotazione al Servizio Sociale eventualmente concessi mediante convenzione, ad Associazioni regolarmente iscritte all'albo Regionale e/o Comunale.

2. Il servizio viene predisposto dall'Ufficio Servizi alla Persona, che dopo attenta valutazione delle richieste, coordina l'impiego dei mezzi di trasporto in dotazione all'Assessorato competente o in convenzione con altri soggetti. L'effettuazione del servizio è subordinata sia alla disponibilità dei mezzi e dei volontari, sia alle esigenze dei servizi e attività funzionanti nel servizio sociale stesso.

3. La gestione del servizio potrà essere affidata a terzi e preferibilmente ad associazioni aventi finalità sociali, iscritta nel registro regionale del volontariato.

4. L'affidamento a terzi deve avvenire con specifica convenzione, nella quale saranno disciplinati in dettaglio i reciproci obblighi ed il concorso delle spese.

5. I trasporti vengono di norma effettuati presso i centri sociosanitari del territorio dell'azienda sanitaria locale, i centri di Bergamo e Zingonia. Altre destinazioni, o richieste anomale per durata di tempo, saranno valutate di volta in volta dal servizio sociale.

Art. 3 - Ammissione delle persone al servizio

1. Per l'ammissione al servizio le persone interessate dovranno presentare all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune apposita domanda, specificando i motivi per i quali il trasporto viene richiesto, la sua durata, le sue modalità ed orari ed ogni circostanza ritenuta utile per soddisfare al meglio le esigenze, con eventuale relativa documentazione di supporto.

Richieste per lunghi cicli di terapia (es. dialisi) dovranno essere ripresentate annualmente.

2. Il Comune potrà organizzare direttamente trasporti, per soddisfare servizi di carattere sociale per la generalità delle categorie alle quali il servizio è rivolto.

3. L'ufficio comunale preposto potrà richiedere ai singoli utenti dichiarazioni o documenti, volti a convalidare quanto indicato nella domanda.

4. L'ufficio comunale è tenuto alla riservatezza del dato in conformità delle norme di legge e del regolamento comunale.

5. Al servizio potrà essere ammesso un accompagnatore, per l'assistenza diretta e personale ad uno o più soggetti, che per le proprie condizioni psico-fisiche necessitano di tale supporto. Alcuni servizi potranno essere possibili solo se l'utente sarà accompagnato (es. chemioterapia).

6. Qualora decadessero le motivazioni del trasporto previsto, l'utente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Servizio Sociale.

Art. 4 - Partecipazione alla spesa del trasporto

1. Gli utenti del servizio debbono partecipare alla spesa del servizio, secondo le seguenti modalità:

- Chi gode di un reddito pari o inferiore al minimo vitale (tab. allegata), è esente dal pagamento.

- Chi gode di un reddito superiore a quanto regolamentato nella tabella contribuisce secondo le tariffe successivamente riportate:

da Km.0 a Km.10 andata e ritorno (es. Zingonia, Capriate)	L. 4.000
da Km.11 a Km.20 " " (es. Dalmine, Bonate)	L. 7.000
da Km.21 a Km.30 „ " (es. Bergamo, Ponte S.Pietro)	L. 10.000

oltre i 30 Km. 1/5 del prezzo della benzina al Km.

2. E' data facoltà alla Giunta di ridurre o di esonerare da ogni contributo gli utenti del servizio per trasporti con finalità di particolare rilevanza sociale o necessità.

3. In ogni caso, dalla partecipazione alla spesa rimangono esclusi gli accompagnatori.

Art. 5 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme del codice civile e quelle dei regolamenti comunali.

Tab. n.1

Redditi equivalenti in funzione del numero dei componenti la famiglia. Valori scala parametrica presi dal piano Socio-Assistenziale del triennio 88/90, aggiornato al minimo vitale 2000.

componenti il nucleo familiare	reddito familiare imponibile annuale	scala parametrica
1	9.218.000	100
2	15.209.886	165
3	19.542.399	212
4	23.321.855	253
5	27.193.433	295
6	30.788.497	334
7	34.383.561	373

La partecipazione alla spesa, potrà essere modificata in seguito ad una complessiva revisione dei criteri di compartecipazione da parte dell'utenza ai costi dei servizi alla persona in base alla recente normativa in materia.